

AREA RISORSE UMANE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi Delegati delle
Facoltà, della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e
dei Dipartimenti
LORO SEDI

Oggetto: Art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali.
Integrazione, chiarimento e modifica alla circolare 20.03.2020 prot. n. 23942.

Ad integrazione e parziale modifica di quanto indicato nella circolare prot. n. 23942 del 20.03.2020, a seguito di consultazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, si forniscono le seguenti precisazioni sulla sospensione delle procedure concorsuali disposta dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

- a) l'ambito di applicazione della sospensione disposta dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguarda esclusivamente le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e pertanto le procedure concorsuali relative a RTDA, RTDB, professori di I e II fascia, anche se la partecipazione alle stesse è riservata a interni Sapienza; non sono invece sospese le procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione;
- b) possono tuttavia regolarmente svolgersi le procedure concorsuali relative a RTDA, RTDB, professori di I e II fascia a condizione che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;



- c) al fine del computo dei termini procedimentali ed endoprocedimentali di tutte le procedure, comprese quelle per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione e analoghi (ivi inclusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la proposizione delle istanze di riconsiderazione), occorre applicare la disposizione di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base al quale *«ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;*
- d) rimane consentito lo svolgimento di attività endoprocedimentali, interne all'Amministrazione ancorché da svolgersi in seduta pubblica, quali quelle relative al sorteggio delle commissioni giudicatrici, a condizione che le stesse possano essere effettuate in modalità telematica strutturata e codificata.

Le disposizioni della circolare prot. n. 23942 del 20.03.2020, incompatibili con i punti a), b), c) e d), devono pertanto intendersi revocate.

Cordiali saluti.

F.TO DIGITALMENTE
IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE UMANE
(Dott. Andrea Putignani)